



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE
E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**DOTT. ANNA VENTRIGLIA
SPECIALIZZANDO IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia prof. Franco Edoardo Odicino, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicato "Università"

E

l' ASST Mantova, codice fiscale 02481840201, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10, 46100 Mantova (MN), nella persona del Direttore Generale dott.ssa Anna Gerola, PEC protocollo generale@pec.asst-mantova.it - di seguito indicato "Soggetto ospitante"

VISTO

l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" che all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;



il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 MIUR – Ministero della Salute il quale prevede che per lo svolgimento dell’attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

l’art. 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2025, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

l’art. 26 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria approvato con D.R. n. 1113 del 13.11.2024, il quale prevede la possibilità di svolgere l’attività professionalizzante presso le singole strutture sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate e operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non incluse nella rete formativa;

PREMESSO CHE

il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con decreto d’urgenza del 21/11/2025 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso l’ASST Mantova – Presidio Ospedaliero Carlo Poma da parte del medico in formazione specialistica Dott.ssa Anna Ventriglia iscritto al 3° anno alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

il Direttore della UOC Ginecologia e Ostetricia del Soggetto ospitante ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto soggetto in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE

☐ l’U.O non costituisce struttura facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo;

☒ l’U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Verona e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la specializzanda Dott.ssa Anna Ventriglia iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'Allegato 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio

3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 02/03/2026 al 05/10/2026.

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

4.1 Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UO Ginecologia e Ostetricia, per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il Responsabile della struttura.

4.2 Il tirocinante svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal soggetto in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il soggetto in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con il Soggetto ospitante.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6.1 L'attività del tirocinante si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il soggetto in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare il tirocinante di idoneo cartellino di riconoscimento con denominazione della Scuola.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del Soggetto ospitante, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal Responsabile della struttura convenzionata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida lo specializzando

esplicherà l'attività formativa prevista. Tale attività deve sempre considerarsi in autonomia vincolata, in quanto ogni attività deve sempre svolgersi sotto la diretta guida del tutor aziendale e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le direttive ricevute dal predetto tutor.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del soggetto in formazione specialistica presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico Responsabile della U.O. del Soggetto ospitante, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività formative previste dal progetto individuale, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

8.4 A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal soggetto in formazione specialistica.

8.5 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

9.1 L'Università provvede, a favore del soggetto in formazione specialistica, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, ad esclusione del rischio professionale.

☒ 9.2 Il Soggetto ospitante presso il quale lo specializzando/la specializzanda svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.L. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra i seguenti rischi:

Infortuni sul lavoro: la copertura assicurativa deve garantire il risarcimento dei danni derivanti da infortuni subiti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle attività assistenziali presso il Soggetto ospitante.

Responsabilità civile verso terzi:

- la copertura assicurativa deve:

a) garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue attività presso il Soggetto ospitante, in conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 232/2023;

b) prevedere un massimale pari o superiore a quanto indicato nel predetto Decreto Interministeriale;

c) operare anche in caso di rivalsa, manlevando lo specializzando/la specializzanda e l'Università.

- nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio. In ogni caso, dovrà manlevare l'Università e il soggetto in formazione da qualsiasi richiesta risarcitoria;



Tutela legale: la copertura assicurativa deve garantire il rimborso delle spese legali sostenute dal soggetto in formazione in caso di controversie derivanti dallo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione.

La copertura assicurativa del Soggetto ospitante opera dalla decorrenza del periodo formativo sino alla sua conclusione.

Il Soggetto ospitante manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dallo specializzando/dalla specializzanda durante lo svolgimento del tirocinio.

9.3 Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

9.4 In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), il Soggetto convenzionato provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL, come previsto dalla normativa vigente.

9.5 In caso di sinistro, il soggetto in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/scopri-opportunita-e-servizi/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>

Inoltre, il soggetto in formazione specialistica si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.

Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione dal Soggetto ospitante per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

10.2 L'Università e il Soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

10.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

10.4 Il Soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, per le attività svolte nei locali e spazi del Soggetto ospitante. In particolare, sul Soggetto convenzionato ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

10.5 Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, lo specializzando/la specializzanda dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.



10.6 Il Soggetto ospitante è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 11 - Misure in materia di radioprotezione

11.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = soggetto in formazione

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Soggetto ospitante

11.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo specializzando coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e del Soggetto ospitante. L'Università e il Soggetto convenzionato si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

11.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, il Soggetto ospitante e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

11.4 4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base del soggetto in formazione in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun soggetto in formazione;
- classificazione del soggetto in formazione;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante.

11.5 Il Soggetto Ospitante, in particolare, si impegna a:

- assicurare che ciascun soggetto in formazione riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale di ciascun soggetto in formazione e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Per gli specializzandi classificati in categoria A, il Soggetto Ospitante dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire allo specializzando/alla specializzanda gli idonei dispositivi di protezione individuale e fornire i mezzi di sorveglianza dosimetrica.

11.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

11.7 Il soggetto in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato del Soggetto ospitante, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

11.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte del soggetto in formazione specialistica, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

12.1 Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, e il parcheggio ove disponibile.

12.2 Il soggetto ospitante fornisce in dotazione al soggetto in formazione un adeguato numero di uniformi di servizio/camici a cura e spese della stessa.

Art. 13 – Obblighi del soggetto in formazione specialistica

13.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio il soggetto in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.

13.2 Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

13.3 Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

13.4 Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Lo specializzando/la specializzanda svolgerà presso il Soggetto ospitante le attività conformi al progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola.

13.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il soggetto in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 14 – Privacy e Riservatezza

14.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

14.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali trattati presso le rispettive sedi nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.



14.3 Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

14.4 Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà il medico in formazione specialistica quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, che agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità.

14.5 Il soggetto in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto ospitante secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell'ente convenzionato.

Art. 15 – Codice di Comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione Obblighi di Condotta

15.1 Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento, e del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025-2027 della ASST Mantova, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

15.2 Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti (per ASST di Mantova: www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”).

15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, e, in particolare, nell'ambito della presente convenzione, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura ospitante.

15.4 Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

15.5 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

16.1 La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

16.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università degli Studi di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

16.3 Il Soggetto ospitante, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

16.4 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17 - Modifiche

17.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18 - Oneri delle Parti contraenti

18.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 19 - Durata della convenzione

19.1 La durata della presente convenzione decorrere dal 02/03/2026 al 05/10/2026, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

19.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti.

Art. 20 - Foro competente

20.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 21 – Norma finale

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia
(Prof. Franco Edoardo Odicino)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Per ASST Mantova
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Anna Gerola)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]